

# S F I D A

## Sindacato Famiglie Italiane Diverse Abilità

### REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLO STATUTO DELLO SFIDA

- Soci
- Congresso Nazionale
- Consiglio Direttivo Nazionale
- Segreteria Nazionale
- Collegio dei Probiviri
- Collegio dei Revisori dei Conti
- Segreteria Regionale
- Segreteria Provinciale
- Segreteria Territoriale
- Incompatibilità
- Riunioni degli Organi Statuari
- Cariche
- Commissariamento
- Risorse finanziarie e patrimoniali

#### FINALITA'

SFIDA rappresenta le persone con disabilità e loro familiari in tutte le Regioni d'Italia, in tutti gli Stati Membri dell'Unione Europea e tutti gli italiani nel mondo.

SFIDA è una struttura sindacale che per la propria peculiarità non si confonde con l'attività associativa. Può collaborare con altri enti/ associazioni senza fini di lucro per eventuali attività partenariali, previa comunicazione al segretario Nazionale potrà organizzare eventi e attività istituzionali.

#### **Art. 1** **I Soci**

Tutti i Soci sono tenuti a partecipare attivamente alle iniziative del Sindacato come previsto dallo Statuto del Sindacato SFIDA e come prescritto dal seguente Regolamento attuativo dello stesso approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale.

I soggetti che esprimono la richiesta di iscriversi al Sindacato SFIDA devono presentare apposita domanda indirizzata al Segretario Nazionale; le iscrizioni da parte delle Segreterie dovranno essere formalizzate entro il trenta (30) aprile di ogni anno; le quote annuali dovranno essere versate alla Segreteria Nazionale per il primo semestre entro il trenta (30) giugno e per il secondo entro l'uno (1) dicembre.

Il Socio è tenuto a versare la quota annua nella misura e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo Nazionale

Sede Legale: Corso Garibaldi nr. 52 71015 San Nicandro Garganico (FG)

(C.D.N.). La qualità di Socio, comunque, si perde a causa di ritardo superiore a tre (3) mesi nel pagamento delle quote sociali. I Soci morosi, che volessero regolarizzare la propria posizione, dovranno versare l'importo di tutte le quote arretrate. La qualità di Socio si perde pure per radiazione, qualora il medesimo commetta azioni disonorevoli entro e fuori il Sindacato SFIDA o con la sua condotta costituisca ostacolo all'attività e al decoro del Sindacato. A questa sanzione disciplinare e alle altre previste dallo Statuto, il Socio può fare ricorso al Collegio dei Probiviri, il cui verdetto è definitivo. In caso di morte, dimissioni, decadenza e radiazione il Socio o i suoi aventi causa non possono far valere alcun diritto sul fondo patrimoniale del Sindacato, anche se vi avessero contribuito con personale donazione di qualsivoglia natura.

## **Art. 2** **Il Congresso Nazionale**

Il Congresso Nazionale è convocato dal Consiglio Direttivo ogni quattro (4) anni oppure su richiesta per iscritto di un terzo (1/3) dei soci in regola con le norme del presente Regolamento.

All'atto della convocazione, la Segreteria Nazionale, può disporre che alla riunione congressuale partecipino, senza diritto di voto, esperti non soci. Dopo l'atto di convocazione e prima dello svolgimento congressuale per il rinnovo delle cariche statutarie devono essersi svolti i Congressi Provinciali ed eletti gli Organi Statutari.

Ad ogni sede provinciale spetta un (1) delegato in rapporto ad ogni dieci (10) iscritti o multipli eletti secondo le disposizioni di cui al successivo art. 12, il cui elenco, unitamente agli Organi Statutari eletti deve pervenire alla Segreteria Nazionale tre (3) mesi prima della data del Congresso.

All'inizio dei suoi lavori il Congresso Nazionale elegge un Comitato di Presidenza di tre (3) membri che garantisce il corretto funzionamento dei lavori e approva, su proposta della Segreteria Nazionale, il Regolamento in base al quale si dovranno svolgere i lavori congressuali e le norme di procedura per l'elezione delle cariche statutarie.

## **Art. 3** **Il Consiglio Direttivo Nazionale**

Le riunioni del Direttivo Nazionale sono convocate dal Segretario Nazionale, almeno una volta a semestre.

Nella prima riunione vengono eletti, al proprio interno, il Presidente ed il Segretario e verrà approvato un Regolamento di funzionamento.

I Componenti del Consiglio Direttivo Nazionale (C.D.N.) hanno il dovere di partecipare alle riunioni. L'assenza a tre (3) riunioni consecutive senza giustificata motivazione comporta l'automatica decadenza dalla carica.

Il Consiglio Direttivo Nazionale (C.D.N.) resta in carica nello stesso modo composto, qualora venga a mancare, per qualunque motivo, uno o più componenti, fino al nuovo Congresso per il rinnovo delle cariche statutarie. Il voto del Presidente, solo in caso di parità, è dirimente.

Sono consentite e ritenute valide le riunioni svolte nella modalità della videoconferenza, previa comunicazione al Segretario Nazionale. Le registrazioni, integrate dal verbale del Segretario verbalizzante, costituiranno documentazione valida della riunione.

Il Consiglio Direttivo Nazionale (C.D.N.) può variare, previa riunione, entro il trentuno (31) gennaio dell'anno di riferimento, l'ammontare della quota annuale d'iscrizione in relazione alle finalità programmatiche ed alle esigenze di gestione per il periodo cui il versamento si riferisce, nonché la percentuale destinata alle sedi regionali, provinciali e territoriali, così come previsto all'art.14.

#### **Art.4** **La Segreteria Nazionale**

La Segreteria Nazionale è convocata dal Segretario Nazionale almeno una volta a semestre. Deve essere, altresì, convocata ogni qualvolta lo richiedano per iscritto la maggioranza semplice dei componenti. Le decisioni riguardanti l'organizzazione e la programmazione dei lavori vanno prese a maggioranza semplice, mentre per le decisioni riguardanti sanzioni disciplinari è richiesta la maggioranza dei due terzi (2/3).

Sono consentite e ritenute valide le riunioni svolte nella modalità della videoconferenza. Le registrazioni, integrate dal verbale del segretario verbalizzante, costituiranno documentazione valida della riunione.

Il componente dimissionario viene surrogato con il primo dei non eletti nell'ambito della votazione del Consiglio Direttivo Nazionale. Qualora non vi siano più Consiglieri eleggibili, la Segreteria rimarrà in carica in quel modo composta, fino al nuovo Congresso per il rinnovo delle cariche statutarie. Nel caso in cui vi siano le dimissioni della maggioranza semplice dei componenti la Segreteria, viene convocato entro sei (6) mesi un Congresso Straordinario per il rinnovo delle cariche statutarie.

Il Segretario Generale può delegare persona/e di sua fiducia nell'ambito degli organismi rappresentativi del Sindacato SFIDA. In caso di assenza o impedimento verrà sostituito dal Segretario Generale Aggiunto.

#### **Art.5** **Il Collegio dei Probiviri**

I Componenti del Collegio dei Probiviri sono eletti dal Congresso Nazionale, con le modalità riportate nell'art. 4, comma f) dello Statuto. Al Collegio dei Probiviri spetta il giudizio, previo ricorso per iscritto, sulla conformità allo Statuto e degli atti adottati dagli Organi del Sindacato SFIDA. Esamina e compone le controversie che dovessero insorgere tra Organi del Sindacato. E' competente a giudicare le infrazioni disciplinari degli iscritti che ricoprono cariche all'interno del Sindacato, oppure in qualità di rappresentanti dello stesso in organismi esterni; del socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori del Sindacato o che con la sua condotta costituisca ostacolo al buon andamento del Sindacato. Il Collegio, ricevuto un ricorso, si riunisce entro dieci (10) giorni ed invita le parti interessate a trasmettere le proprie controdeduzioni entro il termine di dieci (10) giorni. Il Collegio deve emettere la propria decisione entro i quindici (15) giorni successivi. Le misure disciplinari, commisurate alla gravità delle infrazioni sono: a) l'ammonizione; b) la sospensione dagli incarichi sociali per tempo indeterminato; c) la radiazione dal Sindacato.

Ogni provvedimento adottato dal Collegio dei Probiviri deve essere motivato per iscritto. La decisione finale è inappellabile.

**Art.6**  
**Collegio dei Revisori dei Conti**

Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce due volte all'anno, con le modalità e finalità stabilite dall'art.4, comma g) dello Statuto.

**Art.7**  
**La Segreteria Regionale**

Alla Segreteria Regionale sono attribuite funzioni rappresentative del Sindacato SFIDA delle varie realtà locali.

La Segreteria Regionale è composta dai singoli Segretari provinciali che, al loro interno nominano il Segretario Regionale.

La Segreteria Regionale avrà sede presso la sede provinciale capoluogo della Regione.

La Segreteria Regionale è convocata dal Segretario Regionale almeno una volta a semestre e all'occorrenza per richiesta scritta della maggioranza semplice dei suoi membri.

La Segreteria Regionale dovrà relazionare semestralmente, al Segretario Nazionale, l'attività svolta a favore del Sindacato SFIDA.

**Art. 8**  
**La Segreteria Provinciale**

La Segreteria Nazionale delibera in merito alle richieste di apertura di sedi provinciali. Ogni sede provinciale può essere istituita se risultano iscritti ed in regola almeno quindici (15) soci.

La Segreteria Provinciale è composta da cinque (5) componenti eletti fra i soci della Provincia durante il Congresso Provinciale in cui è previsto il rinnovo delle cariche.

Un componente la Segreteria Provinciale viene nominato responsabile amministrativo con il compito, congiuntamente al Segretario Provinciale, di gestire i fondi di competenza.

La Segreteria Provinciale è convocata dal Segretario Provinciale almeno una volta a semestre e all'occorrenza previa richiesta scritta della maggioranza semplice dei componenti.

In caso d'ingiustificate inadempienze rispetto allo Statuto, al Regolamento e alle direttive della Segreteria Nazionale oppure in presenza d'iniziativa che compromettano le scelte e l'immagine del Sindacato ovvero in caso di paralisi delle attività della Segreteria Provinciale, la stessa può essere commissariata dalla Segreteria Nazionale.

La Segreteria Provinciale può attivare o revocare Segreterie Territoriali previa autorizzazione della Segreteria Nazionale.

**Art. 9**  
**La Segreteria Territoriale**

Ogni Sede Territoriale può essere istituita se risultano iscritti ed in regola almeno quindici (15) soci e sarà autonoma anche a livello amministrativo e fiscale.

La Segreteria Territoriale è composta da tre (3) componenti eletti da un Congresso Territoriale alla presenza del Segretario Provinciale o da un suo delegato.

Le Segreterie Territoriali rappresentano la Segreteria Provinciale, operano su indicazione del Segretario Provinciale e si raccordano con lo stesso per qualsivoglia iniziativa sul territorio di competenza. Devono altresì relazionare al Segretario Provinciale almeno con cadenza trimestrale o su richiesta della Segreteria Provinciale.

**Art.10**  
**Incompatibilità**

Coloro che risultino eletti e ricoprono già una carica, con esclusione del caso di cui ai precedenti art. 7 e 8, dovranno optare per una sola, comunicando quella prescelta contestualmente alle dimissioni dall'altra a mezzo lettera da far pervenire al Consiglio Direttivo Nazionale (C.D.N.). In difetto, il Consiglio Direttivo Nazionale (C.D.N.), nella prima riunione, prenderà atto della decadenza dall'ultima carica attribuita.

**Art.11**  
**Le riunioni degli Organi Statutari**

Le riunioni ordinarie di qualsiasi Organo Statutario sono indette nelle sedi sociali o in un luogo diverso con preavviso di almeno sette (7) giorni a mezzo lettera semplice, fax o e-mail.

La lettera di avviso deve contenere l'ordine del giorno. Gli Organi Statutari si riuniscono in seconda convocazione dopo almeno un'ora dalla prima. Le riunioni degli organismi sono valide in prima convocazione se è presente la metà più uno dei componenti. Non raggiungendo tale numero di presenze, la riunione sarà valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. La presidenza delle riunioni spetta al Segretario dell'Organo; in caso di assenza o impedimento, al vicesegretario; in caso di assenza o impedimento del vicesegretario spetta al socio più anziano d'età. Chi presiede le riunioni nomina il segretario verbalizzante. Le votazioni si fanno di regola per alzata di mano; si fanno a scrutinio segreto qualora almeno 1/10 dell'Assemblea lo ritenga opportuno. E' ammessa la delega scritta, ma un (1) socio non può rappresentare più di due (2) soci. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti, fatte salve le maggioranze diverse espressamente previste dal presente Regolamento e dallo Statuto. Nei casi di riunioni straordinarie e urgenti degli Organi Statutari, la convocazione deve avvenire almeno 48 ore prima con la comunicazione del relativo ordine del giorno con qualsiasi mezzo che consenta di avvisare gli interessati.

Sono consentite e ritenute valide le riunioni svolte nella modalità della videoconferenza, previa comunicazione, ove previsto, al Segretario Nazionale. Le registrazioni, integrate dal verbale del segretario verbalizzante, costituiranno documentazione valida delle riunioni.

All'interno di qualsiasi Organo Statutario non possono ricoprire incarichi familiari dei Segretari o dei componenti la Segreteria in misura preponderante.

**Art.12**  
**Le cariche**

Per le elezioni per il rinnovo delle cariche, qualora siano presentate più liste di candidati, è applicato il metodo proporzionale. L'Organo elettivo delibera a maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto le preferenze esprimibili e il quoziente di proporzionalità che determina la composizione degli organismi stessi. Gli eletti durano in carica quattro (4) anni. Decadono anticipatamente per dimissione individuale o collettiva presentata al Segretario Nazionale o per sfiducia scritta e motivata dalla Segreteria Nazionale nei loro confronti. Tutte le cariche sono esercitate a titolo gratuito.

**Art. 13**  
**Commissariamento**

La Segreteria Nazionale, con decisione motivata, adottata a maggioranza dei due terzi dei presenti, decide la gestione commissariale delle sedi regionali, provinciali e territoriali. Nomina il Commissario, individuandone i compiti e gli obiettivi; il Commissario dovrà provvedere alla gestione della sede commissariata sino alla nomina della nuova segreteria da effettuarsi nei termini più brevi, e comunque non oltre tre (3) mesi. Il Commissario assume tutte le funzioni degli Organi della sede commissariata, salvo diversa previsione.

**Art.14**  
**Le risorse finanziarie e patrimoniali**

Le risorse finanziarie e patrimoniali del Sindacato SFIDA sono amministrare dalla Segreteria Nazionale, da quelle regionali, provinciali e territoriali per la parte di loro competenza. Ogni Segreteria, nonché le persone che la rappresentano, sono responsabili di tutte le obbligazioni da essi a qualsiasi titolo e verso chiunque assunte. La Segreteria Nazionale acquisisce i versamenti dei soci ed eroga ogni sei (6) mesi alle Segreterie Provinciali una quota, pari al 50% del versamento ricevuto, quale dotazione di cassa per le spese. La Segreteria Provinciale, a sua volta, erogherà alle Segreterie Territoriali, ove costituite, entro trenta (30) giorni quote in misura proporzionale tali da trattenere, per gli scopi della Segreteria Provinciale, solo il 10% del versamento ricevuto.

Annualmente il Consiglio Direttivo Nazionale, su proposta della Segreteria Nazionale, potrà variare sia la quota associativa, che le percentuali ad essa collegate.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario si aprono il primo gennaio e si chiudono il trentuno dicembre. Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono redatti per capitoli e con criteri analitici. Essi devono essere redatti con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria del Sindacato. Il bilancio preventivo deve essere approvato entro il trentuno dicembre di ogni anno precedente quello di riferimento. Il bilancio consuntivo è approvato annualmente entro il trentuno marzo di ogni anno successivo a quello di riferimento.

Durante la vita del Sindacato è preclusa la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale, salvo la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Il presente regolamento, letto, approvato e sottoscritto, è immediatamente esecutivo.  
Galatina, lì 03 luglio 2010

Così come modificato con la deliberazione congiunta della Segreteria e del Direttivo Nazionale  
San Severo, lì 08 gennaio 2011